



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
- SEZIONE DI PERUGIA - ONLUS

REGOLAMENTO

- Approvato il 12 ottobre 2016 dal Consiglio Provinciale*
- Ratificato il 9 novembre 2016 dall'Assemblea Ordinaria dei Soci*
- Modificato il 24/10/2018 dal Consiglio Provinciale e ratificato il 22/11/2018 dall'Assemblea Ordinaria dei Soci*

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
SEZIONE DI PERUGIA - ONLUS**

REGOLAMENTO

ART. 1 – GENERALITA’

Vale Statuto

ART. 2 -FINALITÀ

1. - La Sezione Provinciale, in riferimento alle attività cui fa riferimento l’art. 2 dello Statuto Provinciale al punto e), potrà formalizzare protocolli d’intesa con la Direzione Regionale VV.F. Umbria ed il Comando Provinciale VV.F. di Perugia, formulando anche progetti propri che utilizzino il patrimonio di conoscenza ed esperienza personale e professionale dei Soci.

Tali intese saranno finalizzate a progetti locali di sensibilizzazione e divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza, le regole per l’auto protezione con i conseguenti comportamenti da tenere in presenza dei diversi fattori oggettivi di rischio negli ambienti di vita.

2. - Nello svolgimento delle attività di cui all’art. 2 - lettera f) dello Statuto si potrà procedere ad appropriate ricerche ai fini di una raccolta della documentazione e dei mezzi storici esistenti nelle sedi del Comando Provinciale VVF ai fini della creazione di un’archiviazione informatica e di musei storici.

3. - Le attività sociali di beneficenza a favore delle persone in situazione di grave necessità ed il sostegno a favore di cittadini e popolazioni colpiti da eventi calamitosi in Italia e all’Estero potranno essere svolte anche con raccolta fondi e attività commerciali marginali.

4. - Gli organismi statutari della Sezione Provinciale ed i singoli Soci non possono svolgere attività di sindacato o patronato attivo in seno all’Associazione.

ART. 3 - RAPPRESENTANZA

1. - Particolare cura dovrà essere prestata affinché lo Stendardo della Sezione sia adeguatamente rappresentato nelle manifestazioni ufficiali del Corpo o di altre istituzioni con Socio o Soci in abito sociale in perfetto ordine.

ART. 4 – STENDARDO

1. - Lo Stendardo sarà conforme a quanto indicato nell’Art.4 del Regolamento Nazionale. In particolare esso sarà formato da:

a) Drappo tricolore quadrato 60x60, contornato da frangia dorata e senza alcuno stemma o scritta all’interno;

b) Nastro azzurro da appendere all’asta con le seguenti diciture lungo le fasce:

- 1° fascia su due righe e lettere rivolte verso l’alto: (lettere alte cm.3)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO (lettere alte cm.2) DEL
CORPO NAZIONALE

- 2° fascia su di una riga e con lettere rivolte verso il basso: (lettere alte cm.4)
SEZIONE DI PERUGIA

c) Asta divisibile in tre pezzi completa di puntale a lancia con, da entrambi i lati, lo stemma a fiamma dorata del Corpo Nazionale.

2. - Lo Stendardo è tenuto dal Presidente della Sezione Provinciale presso la Sede della Sezione stessa o, sotto la propria responsabilità, presso la propria abitazione o presso quella di altro Socio.

3. - Lo Stendardo, sostenuto da un Alfiere con rappresentanza di due soci, partecipa alla cerimonia per la ricorrenza della festività di S. Barbara e alle altre manifestazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, previe intese con il Comando di appartenenza e secondo il cerimoniale previsto per l'occasione, nonché alle manifestazioni organizzate dalle Associazioni d'Arma, a quelle organizzate da altre Associazioni o Enti cui la Sezione viene ufficialmente invitata e nelle ricorrenze civili.
4. - Lo Stendardo, inoltre, partecipa, in rappresentanza della Sezione, - salvo contrarietà dei familiari - ai riti funebri in suffragio di Soci o Vigili del Fuoco in servizio deceduti.
5. - Per tutte le altre occasioni non contemplate, l'uso dello Stendardo dovrà essere autorizzato dal Presidente Provinciale. In caso di eventi interprovinciali o Regionali, i Presidenti delle Sezioni interessate decidono d'intesa con il Coordinatore Regionale. E' ammesso l'uso di posta elettronica.
6. - Per il decoro e l'immagine dell'Associazione Nazionale VV.F. è opportuno indossare l'abito sociale.

ART. 5 – ABITO SOCIALE

1. - L'abito sociale va indossato in tutte le manifestazioni ufficiali dell'Associazione, siano esse, provinciali, regionali, nazionali o internazionali.
2. - L'abito è definito in giacca blu scuro, pantalone grigio, (gonna o pantalone per le signore), camicia azzurra, cravatta con distintivo e distintivo da occhiello, (come da logo depositato). Le calzature devono essere di colore nero.
3. - Per le attività formative e/o di partecipazione a manifestazioni di volontariato, concordate con il Dipartimento o con altre Associazioni, i Soci indosseranno l'abbigliamento che il Corpo Nazionale renderà disponibile e che dovrà essere adeguato in conformità alle deliberazioni della Commissione vestiario.
4. - I Soci potranno dotarsi di un copricapo costituito da berretto blu tipo baseball con la scritta "Ass.ne Naz.le Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale" e, sul fronte, il logo dell'Associazione Nazionale, da indossare nelle manifestazioni ufficiali della Sezione.
5. - In occasione di manifestazioni ufficiali solenni i Soci rappresentanti d'onore di scorta allo stendardo devono necessariamente indossare l'abito sociale mentre l'Alfiere che sostiene lo Stendardo, oltre all'abito sociale, dovrà indossare guanti bianchi e, come copricapo, l'elmetto vecchio tipo di colore nero con banda gialla.
Durante le manifestazioni essi dovranno mantenere scrupolosamente le posizioni di "attenti" o "riposo" evitando di assumere altre posizioni scoordinate o poco corrette.

ART. 6 – SOCI

1. - Tutti i Soci, memori dei rischi vissuti in nome della solidarietà con i cittadini quali dipendenti con qualunque grado o qualifica del Corpo Nazionale VVF sono moralmente tenuti al rispetto degli alti valori sociali contenuti nel motto dell'Associazione:
"FIRMISSIMA EST INTER PARES AMICITIA"
(solidissima è l'amicizia tra pari)
2. - Per acquisire la qualità di Socio gli interessati devono presentare domanda redatta su apposito modulo predisposto dalla Direzione Nazionale, corredata da una foto formato tessera e accompagnata dal versamento della quota sociale stabilita per l'anno in corso. Nel caso di richiedenti non familiari di soci e non facenti parte o non aventi fatto parte del Corpo VVF la domanda deve essere controfirmata, per la presentazione, da almeno due Soci. Qualora l'iscrizione venisse fatta nell'ultimo quadrimestre dell'anno, la quota d'iscrizione per l'anno già in corso sarà ridotta alla metà.
3. - Non possono far parte dell'Associazione coloro che:
 - siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;

- abbiano riportato condanne penali;
 - siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.
4. - Il Consiglio Provinciale esamina le domande di ammissione e delibera circa il loro accoglimento dopo aver verificato l'esistenza o meno dei requisiti richiesti dallo Statuto Provinciale.
 5. - Qualora la domanda di ammissione venisse respinta, la Segreteria provvede a darne comunicazione all'interessato indicando i motivi del rigetto sempre nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative sulla privacy.
 6. - Contro il provvedimento del Consiglio Provinciale, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
 7. - Nel caso di ricorso all'Ufficio di Presidenza Nazionale, copia di tutti i provvedimenti di non ammissione dovrà essere inviata all'Ufficio stesso.
 8. - Qualora dovessero venire a cessare le cause che impedivano l'ammissione a Socio, ovvero intervenga un fatto nuovo rilevante agli effetti di quanto previsto dallo Statuto, la domanda può essere nuovamente presentata.
 9. - Il Socio è tenuto a comunicare alla Sezione Provinciale ogni eventuale cambio di residenza. Qualora la nuova residenza dovesse trovarsi in una località sede di altra Sezione il Socio potrà chiedere il trasferimento alla suddetta Sezione esibendo ad essa il Certificato di residenza. Ciò vale per tutti i Soci indistintamente dalla qualifica di appartenenza. La Sezione nel cui territorio il socio si è trasferito dovrà provvedere, ai sensi di quanto previsto all'Art.6 del Regolamento Nazionale, a darne comunicazione alla Sezione di provenienza richiedendo l'invio dell'eventuale documentazione del socio stesso.
 10. - In casi particolari, qualora un aspirante socio intenda iscriversi pur avendo la residenza in zona di competenza di altra Sezione, egli dovrà farne motivata richiesta all'Ufficio di Presidenza Nazionale tramite la Sezione la quale provvederà alla trasmissione della richiesta stessa accompagnandola con il relativo parere.
 11. - Ai sensi dell'Art.6 del Regolamento Nazionale il parere espresso dall'Ufficio di Presidenza Nazionale in merito all'iscrizione di un socio in una Sezione diversa da quella di competenza per territorio è vincolante e sarà comunicato dall'Ufficio di Presidenza Nazionale stesso alle Sezioni Provinciali e ai Coordinatori Regionali di competenza.
 12. - Sarà cura della Segreteria inserire nel Sistema informatico nazionale l'iscrizione di ogni socio nonché apportare nel Sistema stesso le opportune modifiche dei dati dei singoli Soci qualora dovessero verificarsi variazioni di essi.
 13. - In caso di smarrimento o furto della tessera, il Socio deve darne immediata comunicazione alla Segreteria.
 14. - I Soci hanno il dovere di versare la quota annuale associativa entro il termine tassativo del 30 aprile di ogni anno. In caso di inadempienza il Consiglio Provinciale provvederà a rendere sospeso il Socio moroso dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza Nazionale. I Soci sospesi dovranno rinnovare la tessera con il pagamento della quota annuale entro e non oltre i 30 giorni dalla comunicazione della sospensione; in caso contrario verranno considerati dimessi e perderanno tutti i diritti associativi e l'utilizzo della tessera. Il Socio dimesso per mancato pagamento della quota annuale associativa potrà richiedere la riammissione regolarizzando la propria posizione con il versamento delle quote dovute.
 15. - I Soci di oltre 80 anni di età possono essere esonerati, a richiesta, dal versamento della quota annuale associativa a decorrere dall'anno successivo a quello del compimento della suddetta età. Relativamente ai suddetti Soci, la Sezione si prenderà carico del versamento della quota spettante all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
 16. - La qualifica di Socio si perde:
 - a) per morte;
 - b) dietro presentazione di dimissioni scritte;

- c) per morosità;
- d) per esclusione a seguito di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti con violazione di norme statutarie e/o regolamenti.

Il socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'albo generale degli iscritti e dagli elenchi della Sezione.

Il Socio cessato perde il diritto all'uso della tessera e del distintivo che, pertanto, dovranno essere restituiti entrambi all'Associazione. Qualora l'avesse in dotazione, lo stesso Socio dovrà restituire all'Associazione anche la Carta SIM convenzionata.

17. – Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i Soci possono accedere alle cariche sociali sia provinciali che regionali che nazionali, ed essere designati quali Delegati ai Congressi Nazionali e Regionali secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

ART.7 - SOCI D'ONORE

1. – I Soci d'Onore, a norma di Statuto, vengono designati con delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale tra coloro che abbiano ricevuto decorazioni al valor civile nel Corpo Nazionale, nonché tra le persone che siano state insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolari benemeritenze nei riguardi del Corpo o della Associazione.
2. - Possono essere nominati Soci d'Onore anche i familiari dei deceduti per causa di servizio – vittime del dovere. Per “familiari” si intendono, in ordine di precedenza: coniuge, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle. È escluso ogni altro grado di parentela.
3. - La richiesta di attribuzione della qualifica di Socio d'Onore, previa accettazione degli interessati, sarà presentata dalla Sezione all'Ufficio di Presidenza Nazionale, accompagnata da una relazione informativa e dalla relativa delibera del Consiglio Provinciale ratificata dall'Assemblea dei Soci.
4. - I soci d'Onore, oltre che nell'Albo Nazionale, vengono iscritti d'ufficio anche presso le Sezioni competenti per territorio e lo saranno fintanto che manterranno i requisiti di ammissibilità.
5. - L'iscrizione del Socio d'Onore, espletate le incombenze dell'art. 9 dello Statuto Nazionale, è a carico del Socio che accetta l'iscrizione. La Sezione potrà chiedere l'esenzione dal pagamento della quota sociale ma in tal caso il Socio d'Onore non può esercitare il diritto di voto ma conserva il diritto di parola.

ART.8 - SOCI BENEMERITI

1. - I soci che saranno nominati benemeriti dovranno possedere tutti i requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto.
2. - Si potrà nominare socio benemerito anche persona esterna al Corpo Nazionale VV.F., purché in regola coi requisiti suddetti, che condivida gli scopi di cui all'art.2 dello Statuto e che veramente abbia dato un contributo sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.
3. - La proposta di nomina a “Socio Benemerito” rientra nelle facoltà del Consiglio Provinciale, che lo designerà dopo valutazione e approvazione assembleare da parte della stessa. La Sezione provvederà poi a trasmettere la comunicazione alla Segreteria Nazionale per l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza Nazionale. Resta comunque invariato l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale.
4. - Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 dello Statuto, sono nominati Soci Benemeriti, i Soci fondatori dell'Associazione Nazionale e delle sue Strutture Territoriali. Per soci Fondatori, si intendono i soci i cui nominativi risultano come partecipanti ed inseriti nel verbale della prima assemblea, detta “Assemblea costituente” dalla quale ha avuto poi origine la struttura nazionale o territoriale.

ART.9 – SOCI EFFETTIVI

1. - I Vigili del Fuoco in servizio che sono iscritti con la qualifica di Socio nell'Associazione Nazionale VV.F. potranno partecipare a tutte le attività organizzate e sviluppate dall'Associazione Nazionale VV.F. con l'impegno inderogabile che l'attività associativa praticata non dovrà condizionare o limitare l'attività istituzionale in quanto iscritto nei quadri attivi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
2. - Ogni attività associativa potrà essere praticata dal Socio in forza al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nei turni liberi di servizio e, se in servizio, previa autorizzazione del Comando Provinciale di appartenenza.

ART.10 - SOCI SOSTENITORI

1. - Sono soci sostenitori:
 - a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
 - b) i familiari dei colleghi deceduti;
 - c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;
 - d) le persone che ne fanno richiesta e che condividono gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale e partecipano a specifici corsi formativi per attuare le finalità in esso previste.
2. – Con il termine “familiari” di cui alle categorie a) e b) si intendono unicamente coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle.
3. – La domanda di iscrizione a socio delle persone di cui alle categorie c) e d) dovrà necessariamente essere corredata dalle firme di due soci effettivi presentatori.
4. – I programmi e le modalità dei corsi formativi di cui al precedente comma 1, lettera d) saranno stabiliti dal Consiglio Provinciale.
5. - I soci precedentemente iscritti nella categoria “collaboratori simpatizzanti” – abrogata dallo Statuto attuale - passeranno automaticamente, qualora lo desiderino, nella categoria dei “soci sostenitori” senza l'espletamento di alcuna formalità.

ART.11 – DIRITTI E DOVERI

Vale Statuto

ART.12 - STRUTTURA

1. - La Sezione si articola in una Sede Provinciale ed in Sedi Locali.
2. – La Sede Provinciale, costituita a livello di Capoluogo di Provincia, raccoglie tutti i Soci della Provincia ed inquadra tutte le Sedi Locali.
3. – Le Sedi Locali sono generalmente costituite in località sedi di Distaccamenti Vigili del Fuoco e fungono da punto di coordinamento per i Soci non residenti nel Capoluogo.
4. – Ogni Sede Locale è gestita da un Delegato che svolge in loco, per analogia, compiti identici al Presidente Provinciale dal quale, però, è coordinato ed amministrato. Il Delegato di Sede Locale è nominato dal Consiglio Provinciale.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Vale Statuto

ART. 14 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vale Statuto

ART. 15 – CONSIGLIO PROVINCIALE

1. – Il Consiglio Provinciale è costituito da 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci ogni 4 (quattro) anni o, comunque, quando ciò dovesse rendersi necessario allorché venisse a

mancare il numero minimo di 3 (tre) componenti previsto dall'Art.14, comma 2, dello Statuto.

2. – Il mandato quadriennale del Consiglio Provinciale inizia il 1° gennaio dell'anno in cui è indetto il Congresso Nazionale per il rinnovo delle cariche nazionali. Pertanto, anche in caso di nuove elezioni dovute a mancanza del numero minimo di Consiglieri il Consiglio dovrà comunque essere rinnovato o confermato fino alla scadenza del mandato quadriennale di cui era stato inizialmente investito il Consiglio Provinciale decaduto. Alla scadenza del mandato, i membri del Consiglio Provinciale sono rieleggibili.
3. - Possono essere candidati a far parte del Consiglio Provinciale tutti i Soci in regola con il tesseramento che abbiano fatto pervenire alla Segreteria la propria candidatura per iscritto o per posta elettronica o, in casi eccezionali, per via telefonica entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti l'Assemblea. Qualora ricorressero casi contingenti e particolari, l'Assemblea, ai sensi dell'Art.25, comma 1, del presente Regolamento, potrà decidere o meno di accettare candidature presentate all'inizio dell'Assemblea stessa.
4. - Nella sua prima riunione il Consiglio deve eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Le cariche saranno assegnate a maggioranza di voti; in caso di parità dei voti ottenuti da due candidati, se non vi è espressa rinuncia da parte di uno dei due, la nomina in carica sarà attribuita al più anziano in età.
5. - Nell'intervallo tra un'elezione e l'altra, i componenti che vengono a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di graduatoria, nella precedente votazione. Esaurita la disponibilità di tali soci, il Consiglio dovrà integrarsi con altri soci. Detti soci fanno parte del Consiglio Provinciale in piena parità di diritti con gli altri componenti fino all'Assemblea dei soci che il Presidente Provinciale dovrà convocare entro 30 giorni dalla cooptazione. L'Assemblea provvederà a ratificare la cooptazione con il voto, ovvero, in caso di mancata approvazione, ad eleggere seduta stante altri soci in sostituzione dei posti vacanti.
6. - Coloro che sono stati chiamati a far parte del citato organismo sociale in sostituzione di membri decaduti scadranno dalla loro carica allo scadere del mandato quadriennale di cui è stato inizialmente investito il Consiglio Provinciale.
7. - I componenti del Consiglio Provinciale decadono dalla loro carica:
 - a) - quando perdono la qualità di Soci;
 - b) - quando siano assenti ingiustificati per 3 (tre) riunioni consecutive. Il Consiglio Direttivo, preso atto della decadenza, dovrà darne comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni, all'interessato;
 - c) - per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio. Tale provvedimento è oggetto di verifica assembleare;
 - d) - per fine mandato.

ART. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. - Le competenze del Consiglio Provinciale sono quelle riportate all'Art.14, comma 4, dello Statuto.
2. - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
3. - Qualora l'Assemblea ritenga opportuno nominare un Presidente Onorario, questi – come previsto dallo Statuto - parteciperà ai lavori del Consiglio Provinciale.

ART. 17 - PRESIDENTE

1. – Le competenze del Presidente sono quelle riportate all'Art.15, commi 1 e 2, dello Statuto.

2. - Il Presidente, ai fini di assicurare la migliore efficienza possibile della Sezione, potrà attribuire ad alcuni soci incarichi di lavoro nei vari settori di attività dopo averlo preventivamente concordato con il Consiglio Provinciale.

ART. 18 - PRESIDENTE ONORARIO

Qualora l'Assemblea ritenga opportuno nominare un Presidente Onorario, egli, nelle manifestazioni in cui la Sezione è invitata a partecipare, rappresenta, come il Presidente Provinciale, tutti gli associati ed ha facoltà di intervenire a nome dell'Associazione.

ART. 19 - SEGRETARIO PROVINCIALE

1. - Il Segretario Provinciale provvede:
 - a) - alla registrazione di tutti i soci della Sezione curando l'aggiornamento e la revisione periodica degli schedari nonché l'aggiornamento dei dati relativi a ciascun socio nel Sistema informatico nazionale;
 - b) - al rilascio di diplomi, tessere, distintivi, attestati o altri riconoscimenti deliberati dal Consiglio Provinciale o da altri Organi societari Provinciali, Regionali o Nazionali;
 - c) - a coordinare tutte le attività di assistenza richieste dai soci;
 - d) - all'organizzazione delle manifestazioni sociali;
 - e) - alla custodia e all'archiviazione degli atti ufficiali della Sezione;
 - f) - a dare attuazione a tutti i provvedimenti relativi alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Provinciale.
2. - Il Segretario è, inoltre, responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche da trascrivere in apposito libro.

ART. 20 - TESORIERE PROVINCIALE

1. - Il Tesoriere Provinciale gestisce tutte le entrate e le uscite di pertinenza della Sezione.
2. - In particolare, il Tesoriere:
 - a) provvede al pagamento delle spese ordinarie per il funzionamento degli Organi e degli Uffici della Sezione;
 - b) provvede al pagamento delle spese straordinarie, dopo delibera di approvazione del Consiglio Provinciale;
 - c) tiene la registrazione contabile delle entrate e delle uscite di cassa della Sezione e cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
 - d) provvede all'acquisto del materiale sociale;
 - e) compila il bilancio annuale consuntivo e lo sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti entro il 7 Gennaio di ogni anno e fornisce al Consiglio Provinciale gli elementi per la redazione del bilancio preventivo;
 - f) fornisce, nelle riunioni del Consiglio Provinciale, tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria della Sezione.

ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci ogni 4 (quattro) anni o, comunque, quando ciò dovesse rendersi necessario allorché venisse a mancare il numero minimo di 3 (tre) componenti complessivi.
2. - La nomina dei membri effettivi e supplenti avverrà con le modalità indicate all'Art.23 del presente Regolamento.
3. - Il mandato quadriennale del Collegio, come per il Consiglio Provinciale, inizia il 1° gennaio dell'anno in cui è indetto il Congresso Nazionale per il rinnovo delle cariche nazionali.

Pertanto, anche in caso di nuove elezioni dovute a mancanza del numero minimo di componenti, il Collegio dovrà comunque essere rinnovato o confermato alla scadenza del mandato quadriennale di cui era stato inizialmente investito il Collegio decaduto. Alla scadenza del mandato, i membri del Collegio Revisori dei Conti sono rieleggibili.

4. - Possono essere candidati a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti tutti i Soci in regola con il tesseramento. L'incarico di Revisore dei Conti è, però, incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
5. Il controllo di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti, è diretto ad accertare che ogni entrata ed uscita corrisponda a precisa registrazione contabile e sia giustificata da idonea documentazione contenente le indicazioni degli elementi atti ad individuare il titolo dell'operazione.

ART. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. - Qualora il Consiglio Provinciale accerti la necessità e le condizioni per la costituzione del Collegio dei Probiviri provinciale, lo proporrà all'Assemblea, specificando la lista dei candidati proposti, perché provveda alla nomina dei membri effettivi e supplenti.
2. - Il Collegio dei Probiviri sarà costituito da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci ogni 4 (quattro) anni o, comunque, quando ciò dovesse rendersi necessario allorché venisse a mancare il numero minimo di 3 (tre) componenti complessivi. L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
3. - La nomina dei membri effettivi e supplenti avverrà con le stesse modalità previste per il Collegio dei Revisori dei Conti indicate all'Art.23 del presente Regolamento.
4. - Per tutto il resto si rimanda a quanto stabilito dall'Art.18 dello Statuto.

ART. 23 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

1. - Almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella quale si dovrà procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Provinciale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri (se istituito), il Presidente, con una lettera indirizzata a tutti i Soci, invita coloro che siano interessati a voler presentare le proprie candidature specificando l'Organo Sociale per cui dette candidature vengono proposte. Le candidature, come previsto all'Art.15, comma 3, del presente Regolamento, dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica o, in casi eccezionali, per via telefonica al massimo entro 24 (ventiquattro) ore dall'inizio dell'Assemblea. Qualora ricorressero casi contingenti e particolari, l'Assemblea potrà decidere o meno di accettare candidature presentate all'inizio dell'Assemblea stessa.
2. - E' consentito che un Socio possa candidarsi per più di un Organismo con la condizione che, in caso di elezione a più cariche, egli dovrà, a norma di Statuto, dare la preferenza ad una sola di esse tenendo però presente che la nomina a Consigliere è prevalente e, pertanto, essa è irrinunciabile rispetto a qualsiasi altra carica a cui si sia stati eventualmente eletti.
3. - I nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista elettorale da cui si evince per quali Organismi il candidato si propone. Le liste per i diversi Organismi saranno riportate su apposita scheda predisposta per la votazione con il logo del sodalizio e la scheda sarà vidimata dalla Commissione Elettorale di cui al comma seguente.
4. - Lo svolgimento delle elezioni è gestito da una Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea Congressuale del sodalizio e composta da 3 (tre) Soci, non candidatisi alle cariche sociali, di cui uno con funzioni di Presidente.
5. - I primi 7 (sette) Soci eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella specifica lista, comunicati ufficialmente dalla Commissione Elettorale, risultano eletti quali componenti del Consiglio Provinciale.

6. - I primi 5 (cinque) Soci eletti nelle specifiche liste (tre effettivi e due supplenti), comunicati ufficialmente dalla Commissione Elettorale, costituiscono il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri (se istituito).
7. - Come da Statuto, e come previsto anche dall'Art.15, comma 5, del presente Regolamento, il Consiglio Provinciale eletto procede, nella sua prima riunione, alla nomina delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario Provinciale e Tesoriere Provinciale. Il Consiglio procede, altresì, ad assegnare eventuali ulteriori incarichi agli altri tre Consiglieri Provinciali.
8. - Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri (se istituito), procedono, nella loro prima riunione, alla nomina del relativo Presidente.
9. - Le cariche così elette restano in carica 4 (quattro) anni sociali e sono rieleggibili. L'anno sociale coincide con l'anno solare e, pertanto, inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Nel caso in cui nel corso del quadriennio si debba procedere a delle sostituzioni nel Consiglio Provinciale o nel Collegio dei Revisori dei Conti o nel Collegio dei Probiviri (se istituito), si procederà secondo quanto indicato agli Artt. 15, 21 e 22 del presente Regolamento.

ART. 24 – PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Vale Statuto.

ART. 25 - NORME DISCIPLINARI

Vale Statuto

ART. 26 - CESSAZIONE DA SOCIO

Vale Statuto

ART. 27 – SCIoglimento DELLA SEZIONE

Vale Statuto

ART. 28 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Vale Statuto

ART. 29 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Provinciale e ratificate dall'Assemblea con le modalità previste dall'Art. 24 dello Statuto. Copia del Regolamento modificato sarà a disposizione dei soci nella sede sociale. I Soci che lo desiderino potranno richiederne copia personale.

ART. 30 – FORO COMPETENTE

Vale Statuto.

ART. 31 - NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme stabilite dagli Statuti Nazionale e Provinciale, dal Regolamento Nazionale, dal Codice Civile e dalle norme sul volontariato (Legge quadro 266/1991 e D. Lgs 460/1997).